

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

Rep. n. 10/2023

CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI ZURABARART,
SENTIERI E MUSICA NEL COMUNE DI MARRUBIU – PROGETTO DI
SVILUPPO TERRITORIALE (PST) “Dal mare verso l'interno: itinerari del
Terralbese e Linas” PT-CRP-18/INT-21. Codice CUP: D66E19000060002;
Codice CIG: 952984333A

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno cinque del mese di Maggio (05.05.2023), in
Terralba, nella sede amministrativa dell'Unione dei Comuni del Terralbese,
presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott. Franco Famà, Segretario
dell'Unione dei Comuni del Terralbese, autorizzato a rogare, nell'interesse
del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, senza l'assistenza di
testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle parti con il mio consenso, sono
comparsi i signori:

1) Romano Pitzus nato a Samatzai il 18.12.1966, che dichiara di intervenire
in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione
dei Comuni del Terralbese, con sede in Piazza Manzoni n. 1 Marrubiu (OR),
P.iva 01130640954, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile
dell'Ufficio Tecnico, di seguito nel presente atto denominati semplicemente
«stazione appaltante»;

2) Il Sig. Sinibaldo Biancu, nato a Baressa il 05.12.1955, residente in via
Venezia n. 19 a Oristano (OR), C.F. BNCSBL55T05A655V, che interviene
in questo atto in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa NUOVA
PRIMA S.R.L., con sede legale in Marrubiu (OR), ss 131 KM 76,900, C.F. e

P.I. 02405860921, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Oristano al n. 123481, così come risulta dalla verifica telematica effettuata tramite il sistema AVC-Pass.

I componenti come sopra identificati, della cui identità, io Segretario dell'Unione dei Comuni del Terralbese, sono certo, per loro dichiarazione capaci e giuridicamente idonei ad obbligarsi, mi hanno chiesto di far constare con apposito atto pubblico quanto segue:

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 297 del 06.12.2022 è stato determinato di autorizzare a contrarre e contestualmente indire, sussistendone i presupposti di legge una procedura di affidamento diretto, con previa valutazione di preventivi, da espletare in modalità telematica utilizzando la piattaforma SardegnaCAT per l'appalto dei servizi in oggetto, con selezione, mediante 3 operatori economici tra coloro regolarmente iscritti negli elenchi presenti all'interno dell'applicativo SardegnaCAT, in possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per la categoria OG13 classifica I;

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 307 del 20.12.2022 sono stati aggiudicati a favore della ditta NUOVA PRIMA S.R.L. con Sede legale a Marrubiu (OR), SS 131 KM 76,900 C.F. e P.I. 02405860921, che ha effettuato un ribasso del 2,12% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 140.000,00 e pertanto che si aggiudica l'appalto per l'importo netto di € 137.032,00 oltre € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per la complessiva somma di € 142.032,00 al netto dell'IVA di legge;

	- la spesa trova copertura al capitolo 4654 n. impegno n. 206-0-2022;	
	- dal DURC rilasciato per mezzo della procedura Durc On Line, protocollo n.	
	INAIL 36650261 del 03/02/2023 (scadenza 03/06/2023) è emerso che	
	l’Impresa è in regola con il versamento dei contributi;	
	- ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, è stata	
	acquisita la dichiarazione relativa alla composizione societaria	
	dell’appaltatore;	
	- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva in merito alle prescrizioni	
	previste dall’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001;	
	- trattandosi di appalto il cui valore complessivo non supera la somma di €	
	150.000,00, ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. e) del D. Lgs. n. 159/2011 (c.d.	
	Codice delle leggi antimafia) si dà atto che non occorre la documentazione	
	antimafia;	
	- tra l’impresa NUOVA PRIMA S.R.L. e l’Amministrazione è stata	
	regolarmente sottoscritta la dichiarazione inerente il rispetto da parte	
	dell’impresa del Patto di integrità.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	I predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede	
	che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	Articolo 1 - L’Unione dei Comuni del Terralbese, con le modalità riportate	
	nella presente convenzione, affida all’Impresa NUOVA PRIMA S.R.L.	
	costituita come in premessa, che accetta, i lavori di: Oggetto: Affidamento	
	diretto per l’appalto dei lavori di “ZURABARART SENTIERI E MUSICA”	
	per il corrispettivo di cui al successivo Art. 4.	
	3	

Articolo 2 - L'Impresa NUOVA PRIMA S.R.L., col presente contratto, legalmente e formalmente, si obbliga ad eseguire i lavori di cui all'oggetto, sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità dedotte e risultanti dal presente atto, dal capitolato generale d'appalto, dal capitolato speciale d'appalto, dal piano della sicurezza e da tutti gli altri elaborati progettuali. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) il capitolato generale d'appalto;
- b) il capitolato speciale d'appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- f) il cronoprogramma dei lavori;
- g) le polizze di garanzia.

Articolo 3 - Con la sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati, l'appaltatore effettua dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

L'Impresa si obbliga specificatamente:

- all'osservanza del capitolato speciale d'appalto, del capitolato

generale, di leggi e regolamenti;

- all'osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 4 - L'ammontare dell'affidamento resta stabilito nella somma netta di € **142.032,00** (Euro **centoquarantaduemilatrentadue/00**), ivi compresi gli oneri per la sicurezza, oltre l'I.V.A. di legge, che essendo al momento della stipula del presente atto per la tipologia di lavori di che trattasi pari al 22,00%, determina un importo lordo complessivo di € 173.279,04 (Euro centosettantatremiladuecentosettantanove/04).

Tale somma però è dichiarata, sin d'ora, soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o Collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modifiche tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto del contratto.

Tutti i pagamenti, in acconto e a saldo, saranno effettuati in favore dell'Impresa mediante mandati emessi sul Tesoriere dell'Unione dei Comuni del Terralbese, ed accreditati presso il conto corrente bancario dedicato che verrà comunicato dall'appaltatore a ciò venendo autorizzata l'Amministrazione appaltante la quale, pertanto, resta esonerata da ogni responsabilità.

Le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità

finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e il prefetto-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 5 – A norma dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 potrà essere erogato l'anticipazione di € 28.406,40 (pari al 20% dell'importo netto contrattuale) nel rispetto delle modalità e condizioni stabilite dallo stesso art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016.

A norma dell'art. 2.17 del capitolato speciale d'appalto, saranno corrisposti acconti, durante l'esecuzione dei lavori, ogni qualvolta il credito dell'Impresa non sia inferiore a € 30.000,00 al netto del ribasso d'asta e delle trattenute regolamentari.

Nel caso in cui sia autorizzato il subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 13, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dai subappaltatori, risultanti dagli atti di contabilità, sarà corrisposto direttamente agli stessi.

Art. 6 - Il tempo utile per dare ultimati i lavori, in conformità a quanto disposto dall'art. 1.4 del capitolato speciale d'appalto, è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi, con l'intesa che per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale giornaliera di **euro 200,00** come disposto dall'art. 2.14 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 7 - L'Appaltatore è tenuto a porre nei cantieri, a propria cura e spese, ai sensi dell'art. 27, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, idonea cartellonistica con tutti i dati sui lavori e sul cantiere stesso richiesti dalla normativa vigente.

Art. 8 - Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile in quanto tale

evenienza non è stata prevista nei documenti di gara.

Art. 9 - È vietata la cessione del presente contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso non potranno essere autorizzati subappalti e cottimi se non nel pieno rispetto delle norme in vigore ed in particolare dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Si dà atto che in sede di offerta l'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, pertanto ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, se richiesto, verrà autorizzato il subappalto.

Si dà atto altresì che l'impresa Appaltante, NUOVA PRIMA SRL, ha dichiarato in sede di gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016, di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti dall'Impresa IMPRESA EDILE DI DELEDDA E MORITTU SNC, pertanto nella fase esecutiva dei lavori trova applicazione il comma 9 del citato art. 89 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che *“il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto”*;

Art. 10 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente affidamento, l'Impresa dichiara di applicare integralmente, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende artigianali, industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in

vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori medesimi, e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali assistenziali, assicurativi e sanitari previsti dalle leggi e dai contratti vigenti con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si obbliga, se del caso, ad osservare le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L'Impresa si obbliga, infine, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalla dimensione dell'Impresa stessa o da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il subappalto, anche nel caso in cui non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore che è il solo responsabile.

Art. 11 – Costituisce ulteriore causa di risoluzione del presente contratto l'inosservanza, da parte dell'appaltatore e dei propri collaboratori, delle disposizioni inerenti il codice di comportamento dei pubblici dipendenti di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Art. 12 - Le Parti danno atto che l'Impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12.03.1999, n. 68, in quanto, come da dichiarazione della stessa Impresa, con organico assoggettabile a tali disposizioni inferiore a 15 dipendenti (art. 1 comma 53 Legge 247/2007).

Art. 13 - I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto, operano di pieno diritto senza obbligo per la stazione appaltante della costituzione in mora dell'Appaltatore. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla vigente normativa in materia di appalti pubblici.

Art. 14 - L'Appaltatore è direttamente responsabile, tanto verso l'Amministrazione quanto nei confronti degli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose.

L'Appaltatore ha provveduto a presentare il piano operativo di sicurezza per

quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva, a norma degli artt. 103 comma 1 e art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, per l'importo di € 142.032,00 mediante polizza fideiussoria n. 1011408631 dell'Agenzia HDI Assicurazioni S.p.A. di Roma, rilasciata in data 01/03/2023

L'Appaltatore ha altresì presentato la polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7, del D.lgs. 50/2016, per una somma assicurata di € 2.260.000,00 con un massimale per responsabilità civile verso terzi di € 500.000,00, rilasciata dalla Società HDI Italia S.p.A., in data 09/03/2023 – polizza n. 821585855.

Art. 15 - Nel caso d'inadempienza contrattuale l'Amministrazione appaltante avrà diritto di avvalersi di propria autorità della cauzione definitiva come sopra costituita ed il contraente dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso qualora il la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

L'Ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in Piazza Manzoni, 1 - Marrubiu (OR), presso la sede dell'Unione

dei Comuni del Terralbese, Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate in conformità alla normativa vigente tramite PEC. Qualunque comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore, dal Funzionario dell'Ufficio Tecnico o dal Direttore dei Lavori, si considererà fatta personalmente al titolare dell'Impresa appaltatrice.

Art. 17 - È esclusa la clausola arbitrale. Per tutte le controversie scaturenti dal presente contratto avrà giurisdizione il Giudice Ordinario e sarà competente esclusivamente il Giudice del Circondario di Oristano, in deroga all'art. 18 del C.p.C. ed in deroga all'art. 20 dello stesso Codice, con espressa esclusione dei Fori Facoltativi in esso previsti.

Art. 18 - Le spese tutte del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A. che rimane a carico dell'Unione dei Comuni del Terralbese. Con riferimento a quest'ultimo tributo, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 19 - Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, l'Appaltatore viene informato che i dati, contenuti nel presente contratto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto, io Segretario dell'Unione dei Comuni del Terralbese, ho ricevuto il presente contratto scritto su personal computer da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura ai contraenti, i quali lo riconoscono conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali prendono visione e confermano l'esattezza.

Le firme digitali apposte sul documento sono state verificate ai sensi dell'art.10 del D.P.C.M. 30.03.2009.

Il contratto originario viene conservato in formato elettronico, firmato come sopra, presso l'ufficio contratti del Segretario dell'Unione dei Comuni del Terralbese.

Il presente contratto occupa dodici pagine fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Appaltatore (Firma Digitale)

Il Responsabile del Servizio (Firma Digitale)

Il Segretario dell'Unione dei Comuni del Terralbese (Firma Digitale)